

<p>DECISIONE – PROG. N° 07/2019</p> <p>Approvata il 22 marzo 2019</p> <p>Copia</p>	<p>ASP AZALEA</p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p>Amministratore Unico</p>
<p>OGGETTO: approvazione del Regolamento per gli affidi familiari di minori residenti e/o stranieri non accompagnati.</p>	

L'anno **2019**, il giorno **22 marzo** alle ore **15,00**, nell'apposita sala, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci 28 ottobre 2015, n. 8, nella persona del Signor FRANCESCO BOTTERI per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, Il Direttore Mauro Pisani.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATO il contratto di servizio per la gestione di attività socio assistenziali tra ASP AZALEA (Gestore) e undici Comuni del Distretto di Ponente (Committenti) per il periodo 2019 – 2023, approvato nella seduta del Collegio dei committenti del 15/3/2018;

VISTO in particolare l'art. 3 (Tipologia degli interventi), che prevede a carico di ASP:

C) Accoglienza di minori privi di adeguate reti familiari, ai sensi della Direttiva regionale n. 2155/2011, tramite:

- *interventi di emergenza e pronto intervento per il collocamento assistenziale temporaneo del minore/disabile;*
- *interventi a sostegno della rete informale, finalizzati all'accoglienza omo/etero-familiare e domiciliare di minori e disabili;*
- *affidamento familiare di minori (L. 184/83 e successive modifiche, Direttive regionali n. 846/2007 e 1904/2011);*
- *inserimento di minori in Comunità familiari residenziali;*
- *accoglienza di minori stranieri non accompagnati in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e della Legge 30 luglio 2002, n. 189;*

RITENUTO di disciplinare l'affidamento familiare con apposito regolamento;

VISTO il testo predisposto dalla Responsabile del Servizio sociale allegato al presente provvedimento e composto da n° 9 articoli;

DECIDE


L'approvazione dell'allegato *Regolamento per gli affidi familiari di minori residenti e/o stranieri non accompagnati* composto da n° 9 articoli, quale parte integrante del presente provvedimento.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico
(F.to Francesco Botteri)





ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331

Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail info@aspazalea.it – aspazalea@pec.it

***REGOLAMENTO
PER GLI AFFIDI FAMILIARI
DI MINORI RESIDENTI E/O STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI***

Approvato con decisione dell'Amministratore Unico n. 7 del 22/3/2019

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Finalità
Art. 3	Soggetti coinvolti nel progetto affido
Art. 4	Tipologie di affidamento familiare
Art. 5	Diritti e doveri delle famiglie di origine e affidatarie
Art. 6	Contributo economico e assicurazione
Art. 7	Conclusione dell'affidamento familiare
Art. 8	Disposizioni di adeguamento automatico
Art. 9	Norme finali

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare rivolto ai minori residenti e alle loro famiglie qualora a fronte di un Progetto Quadro di Cura e Protezione (da qui in poi indicato come Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti, una separazione temporanea dalla famiglia, o ai minori non residenti e/o stranieri non accompagnati ai sensi del seguente quadro normativo:

L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149 e Legge 19 Ottobre 2015, n. 173, riguardante le "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";

L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

D.L. 18 agosto 1998 n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
la deliberazione del Consiglio regionale 1378/2000 "Direttiva regionale in materia di affidamento familiare";

L. 26 agosto 2002 n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

L.R. 28 Luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni";

D.G.R. 19 Dicembre 2011 n. 1904, così come modificata dalla D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1106, "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e successivamente dalla DGR. 1153/2016

DGR N. 1102/2014 "Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento";

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari presso un altro ambiente familiare idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, nell'ipotesi in cui i genitori si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui e di adempiere quindi adeguatamente agli obblighi/doveri inerenti l'esercizio delle funzioni genitoriali.

L'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza.

L'intervento di affido assume dunque una doppia valenza:

- di prevenzione nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi all'esercizio della genitorialità;
- di riparazione nelle situazioni in cui è in atto la disfunzione genitoriale in danno al minore.

Concretamente l'affido si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario idoneo ad accoglierlo che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca di vivere e relazionarsi in un contesto adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente (di seguito A.G.).

ART. 3 – SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI AFFIDO

L'affido familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di competenza, siano essi di nazionalità italiana o straniera.

Può essere attivato altresì a favore di:

- minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA);
- minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403 CC);
- tutti i casi in cui l'A.S.P. sarà tenuta ad intervenire in situazione di emergenza (come sopra previsto) a favore di un minore non residente presente sul territorio; in questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta responsabilità del Servizio Sociale territoriale competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate, con particolare attenzione allo sviluppo del Progetto Quadro relativo all'affido. L'attivazione del Comune di residenza da parte dell'A.S.P. verrà svolta con criteri di tempestività;
- situazioni particolari a fronte di valutazione tecnica, che necessitano del prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e comunque non oltre il 21° anno d'età (ad esempio nei casi in cui l'A.G. minorile dispone il posticipo della maggiore età).

Art. 3 – a) il nucleo familiare d'origine

Per nucleo familiare d'origine si intende la coppia già titolare della responsabilità genitoriale (vedi Glossario) sul minore.

Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, i Servizi Socio-Sanitari preposti (come sotto più dettagliatamente descritti) sono deputati a:

- rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
- effettuare una valutazione sulle capacità residue;
- verificare i margini di recuperabilità;
- fornire prognosi.

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità il nucleo familiare d'origine verrà coinvolto, a seconda della specificità di ciascuna situazione, nel progetto d'affido con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;
- superamento di condizioni di difficoltà.

Per talune situazioni il lavoro con il nucleo familiare d'origine potrebbe coinvolgere, oltre alla coppia genitoriale, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

ART. 3 – b) i soggetti affidatari

Gli affidatari possono essere, come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figlie e persone singole.

Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore dalla famiglia di origine.

Art. 3 – b) il minore

Il minore è protagonista del Progetto di affidamento: in ogni fase deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al Progetto di affido.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento che coinvolge l'A.G., deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto inoltre a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie, tenuto conto delle disposizioni dell'A.G.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

➤ Secondo lo status giuridico:

- consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali degli Enti Locali – in questo caso ASP Azalea - per la sua attuazione e vigilanza.

➤ Secondo le tipologie di collocazione:

- eterofamiliare: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine
- intrafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

➤ Secondo il tempo di durata:

- residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari
- diurno: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia
- a tempo parziale: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.
- di emergenza/ponte: quando il minore viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria il tempo necessario per predisporre un progetto quadro.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE E AFFIDATARIE

Famiglia d'origine

La **famiglia d'origine**, salvo diverse prescrizioni dell'A.G. o valutazioni dei Servizi Socio-Sanitari competenti, **ha diritto** a:

- essere informata sulle finalità del Progetto di affidamento
- ottenere notizie essenziali relative alla famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, conoscere la famiglia affidataria;
- mantenere validi e significativi rapporti con il minore, rimanendo nelle indicazioni inerenti la progettualità predisposta;
- essere sostenuta dai Servizi Socio-Sanitari, con appropriati aiuti ed interventi, al fine di concorrere al superamento delle difficoltà e criticità che hanno determinato la contingente rilevazione dell'inadeguatezza genitoriale, che ha comportato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario
- essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- concedere il consenso all'espatrio.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- collaborare con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del Progetto di affido;
- attenersi alle eventuali prescrizioni dell'A.G.;
- aderire al Progetto di sostegno e di cura predisposto dai Servizi Socio-Sanitari con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità stabilite per il diritto di visita e modalità relazionale o per l'incontro con il proprio figlio;
- contribuire, in base alle proprie responsabilità e possibilità, alle spese personali del minore
- rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

Famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affidamento familiare;
- accuratamente "abbinata", ovvero selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche qualità della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto Quadro dell'affidamento;
- ascoltata nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- sostenuta dagli Operatori referenti socio-sanitari;
- tutelata nella propria riservatezza
- ricevere un contributo economico mensile;
- beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi Socio-Sanitari, nell'ottemperare alle disposizioni, laddove ci sia un provvedimento e, altresì, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Progetto Quadro;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi Socio-Sanitari e/o prescritte dall'A.G.;
- collaborare con i genitori e con la famiglia d'origine del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- mantenere il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborare con i Servizi Socio-Sanitari territoriali durante tutto il Progetto di affido;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle eventuali occasioni di supporto ed approfondimento proposti;
- concorrere nel favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine, secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento;
- attenersi alle indicazioni dei Servizi incaricati, al fine di garantire la continuità relazionale reciproca nei casi di fratelli affidati a nuclei diversi.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera regionale n. 1904/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) il quale si articola in:

- Prima informazione (c/o il Servizio Sociale territoriale di riferimento);
- Corso formativo/informativo (organizzato a livello sovrazonale);
- Percorso istruttorio di conoscenza e valutazione della disponibilità (con gli Operatori individuati dal servizio per il tema dell'Affido).

ART. 6 – CONTRIBUTO ECONOMICO E ASSICURAZIONE

1. La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

2. L’Azienda si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, così come previsto dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 80 c. 4 della Legge 184 del 1983;
- art. 12 della Legge Regionale 2 del 2003;
- art. 5.2 (parte II) della Delibera di Giunta Regionale n. 1904 del 2011,

affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare accogliente. Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine del minore. Il contributo economico non può essere inferiore a quello che verrà stabilito da apposita regolamentazione regionale, come previsto al punto 5.2 della Direttiva Regionale n. 1904/11. Nelle more della normativa si stabilisce pertanto che la **quota base intera** massima del beneficio economico è determinata dall’importo base della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti di ogni anno e viene diversificata in riferimento alle varie tipologie di affido, come segue:

a. Affido **eterofamiliare** a tempo pieno di un minore di anni 18: **quota base intera**;

b. l’importo economico per l’affido **intrafamiliare** viene decurtato fino al 50% (**quota base ridotta**) rispetto all’importo stabilito annualmente per l’affido eterofamiliare (**quota base intera**) tranne nei casi in cui, in seguito a valutazione multidimensionale della situazione socioeconomica dei familiari e alle condizioni sanitarie e sociali del minore, il servizio sociale non ritenga di definire una quota personalizzata motivandola nel progetto quadro dell’affido;

c. **quota individualizzata** per affido (**eterofamiliare o intrafamiliare**) che implichi un’elevata intensità di cura, debitamente documentata nel progetto (in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta).e nello specifico:

- integrazione massima del 30% per elevata intensità di cura
- integrazione massima del 50% per gravissime disabilità
- per **affidamento a tempo parziale** (part time), **diurno e in emergenza** - **quota base intera rapportata all’impegno degli affidatari**;

d. Per quanto concerne la particolare tipologia di **affidamento c.d. a “Rischio Giuridico”** la famiglia affidataria non percepirà il contributo trattasi di tipologia di affido a scopo adottivo, dunque con caratteristiche diverse che presuppongono la realizzazione di un rapporto di filiazione.

3 Nel caso in cui la famiglia affidataria appartenga ad un circuito o Associazione di famiglie Il minore può, a secondo dell’organizzazione della Rete e dell’ Associazione, risultare formalmente affidato alla famiglia o all’ente gestore della Rete familiare. Il contributo economico è erogato sulla scorta degli accordi definiti tra tali realtà del Privato Sociale e l’Azienda

4 Il Servizio Sociale “Tutela Minori” provvede a stipulare per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.

ART. 7 – CONCLUSIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell’Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell’interesse preminente del minore.

Nel prevedere la conclusione dell’affidamento familiare il Progetto Quadro deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l’inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore.

L’affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d’origine vanno adeguatamente preparate.

ART. 8 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamento in materia.

Tutte le disposizioni del presente regolamento che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge o regolamentare.

ART. 9 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’avvenuta adozione da parte dell’Amministratore Unico.

TABELLE RIASSUNTIVE

STATUS GIURIDICO	
CONSENSUALE	RATIFICA GIUDICE TUTELARE
GIUDIZIALE	DEFINITO DA DECRETO TM

QUOTA ECONOMICA	
QUOTA BASE INTERA	max PENSIONE MINIMA INPS
QUOTA BASE RIDOTTA	max 50% PENSIONE MINIMA INPS
QUOTA BASE INDIVIDUALIZZATA	aumento del 30% (grave) o 50% (gravissima)
QUOTA BASE PART TIME	% quota base intera/ridotta
QUOTA BASE EMERGENZA	% quota base intera/ridotta
QUOTA BASE DIURNO	% quota base intera/ridotta

COLLOCAZIONE	
ETEROFAMILIARE	senza legami parentali
INTRAFAMILIARE	Con legami parentali entro il 4° grado

DURATA	
RESIDENZIALE	Il minore effettua rientri in fam. Origine solo se concordati con il servizio sociale
DIURNO	Il minore rientra in fam. Origine nelle ore serali
PART TIME/TEMPO PARZIALE	Viene definito il tempo trascorso dal minore presso la famiglia affidataria
EMERGENZA	Il collocamento del minore avviene prima della definizione del progetto

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CASISTICHE DI AFFIDO CON QUOTA ECONOMICA

FAMIGLIA AFFIDATARIA	DURATA AFFIDO	MINORE	QUOTA ECONOMICA
FAMIGLIA AFFIDATARIA ETEROFAMILIARE	RESIDENZIALE	con fragilità familiare	quota base intera
	DIURNO	con fragilità familiare	% quota base intera
	PART TIME	con fragilità familiare	% quota base intera
	EMERGENZA	con fragilità familiare	% quota base intera
	RESIDENZIALE	con disabilità grave	quota base intera + 30%
	DIURNO	con disabilità grave	% quota base intera + 30%
	PART TIME	con disabilità grave	% quota base intera + 30%
	EMERGENZA	con disabilità grave	% quota base intera + 30%
	RESIDENZIALE	con disabilità gravissima	quota base intera + 50%
	DIURNO	con disabilità gravissima	% quota base intera + 50%
	PART TIME	con disabilità gravissima	% quota base intera + 50%
	EMERGENZA	con disabilità gravissima	% quota base intera + 50%
FAMIGLIA AFFIDATARIA INTRAFAMILIARE	RESIDENZIALE	con fragilità familiare	quota base ridotta
	DIURNO	con fragilità familiare	% quota base ridotta
	PART TIME	con fragilità familiare	% quota base ridotta
	EMERGENZA	con fragilità familiare	% quota base ridotta
	RESIDENZIALE	con disabilità grave	quota base ridotta + 30%
	DIURNO	con disabilità grave	% quota base ridotta + 30%
	PART TIME	con disabilità grave	% quota base ridotta + 30%
	EMERGENZA	con disabilità grave	% quota base ridotta + 30%
	RESIDENZIALE	con disabilità gravissima	quota base ridotta + 50%
	DIURNO	con disabilità gravissima	% quota base ridotta + 50%
	PART TIME	con disabilità gravissima	% quota base ridotta + 50%
	EMERGENZA	con disabilità gravissima	% quota base ridotta + 50%
	RESIDENZIALE	con fragilità familiare	quota base intera

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pubblicata all'albo aziendale il 25/3/2019

Il Segretario